



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 ottobre 2014, n. 344

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante puntuale al PRG relativa a riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà di Falangone Anna Maria ed altri. Autorità Procedente: Comune di Nardò.

L'anno 2014 addì 29 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, ha adottato il seguente provvedimento.

### Premessa

Con nota prot. n. 25794 del 18/7/2013, acquisita in data 5/8/2013 al n. 7879 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Nardò trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante puntuale al PRG relativa a riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Falangone Anna Maria ed altri", allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Rapporto preliminare di verifica;
- l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;
- Relazione di riqualificazione urbanistica;
- Copia di Deliberazione del Commissario ad Acta n. 07 del 29/11/2010 di adozione della variante urbanistica.

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089-9113 del 27/9/2013, questo Ufficio richiedeva copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante, comprendente il rapporto preliminare di verifica, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera b) della L.R. 44/2012, nonché chiarimenti in merito all'iter amministrativo di approvazione della stessa.

con nota n. 4429 del 6/2/2014, acquisita in data 07/03/2014 al n. AOO\_089/2405, l'amministrazione comunale di Nardò trasmetteva la Determinazione del Dirigente dell'Area Funzionale 2° - Sviluppo e Pianificazione del Territorio - Ambiente n. 4 del 9/1/2014 con la quale formalizzava la proposta di Variante in oggetto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e chiedeva l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 del RR 18/2013, trasmettendo l'attestazione delle caratteristiche della variante in oggetto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 7 comma 2 lettera d) dello stesso regolamento.

con nota prot. n. 11608 del 28/3/2014, acquisita in data 3/04/2014 al n. AOO\_089/3377, sollecitando la conclusione del procedimento, il Comune di Nardò precisava che la "variante al PRG ... verrà approvata definitivamente dal competente settore regionale successivamente alla conclusione degli adempimenti in materia di VAS, anche in considerazione della DGR n. 1458/2012 che per la variante in oggetto non delibera approvazione definitiva".

Con nota prot. n. AOO\_089/4696 del 16/05/2014 del Servizio Ecologia, questo Ufficio comunicava, ai sensi dell'art. 8.2 lett. a) del regolamento, la mancata sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 7 e l'intenzione di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura VAS di cui all'articolo 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. AOO\_089/4699 del 16/05/2014 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, e comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province, Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Provincia di Lecce, Servizio LL.PP. e Mobilità, Servizio Territorio, Ambiente e Programmazione strategica, Servizio pianificazione territoriale, Ufficio Struttura Tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce, Servizio ambiente e tutela venatoria
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- AQP
- Autorità idrica Pugliese

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere una relazione tecnica di dettaglio sul sistema vegetazionale, attesa la presenza diffusa di ulivi nelle aree in oggetto, e anche eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 38520 del 21/05/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/5193 del 30/5/2014, [AS1] il Settore LL.PP. e Mobilità della Provincia di Lecce inviava le proprie osservazioni in merito;

Con nota prot. n. 6481 del 27/05/2014, acquisita al prot. n. prot. n. AOO\_089/5196 del 30/5/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva le proprie considerazioni.

Con nota prot. n. 2109 del 16/06/2014, acquisita al prot. nn. AOO\_089/5918 del 23/06/2014, l'Autorità idrica Pugliese forniva il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. AOO\_148/1237 del 13/6/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/5899 del 13/06/2014, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità inviava il proprio contributo.

Con nota del 23/5/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/6697 del 17/07/2014, l'avv. Gaballo diffidava questo Ufficio ad esprimersi sulla richiesta di esclusione dal procedimento di VAS da parte del Comune di Nardò.

Con nota prot. n. AOO\_089/7941 del 12/9/2014, questo Ufficio faceva presente, in riscontro alla precedente nota, di aver già adempiuto a quanto richiesto con la citata nota prot. n. 4696 del 16/05/2014.

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Nardò;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii);
- l'Ente preposto all'approvazione della Variante è ai sensi dell'art. 16 comma 11 del l.r. n. 56/1980 la

Giunta Regionale.

Tenuto conto che:

Con nota prot. n. AOO\_089/4699 del 16/05/2014, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- del Settore LL.PP. e Mobilità della Provincia di Lecce il quale comunicava che "il procedimento di cui trattasi non interessa viabilità di competenza";
- dell'Autorità idrica Pugliese la quale riferiva che per l'intervento in oggetto deve essere "verificata la compatibilità con le infrastrutture gestite, esistenti e/o previste, interessata, di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale";
- dell'Autorità di Bacino della Puglia che faceva presente che "sulle aree oggetto di variante al PRG non risultano vincoli PAI";
- del Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità che riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";
- dell'ASL Lecce la quale comunicava di ritenere che il Piano in oggetto potesse essere escluso dal procedimento di VAS;

che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il Comune di Nardò non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011" sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DALLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante al PRG relativa alla riqualificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Falangone Anna Maria ed altri, nel comune di Nardò, così come da documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. n. 25794 del 18/7/2013, acquisita in data 5/8/2013 al n. AOO\_089/7879, e integrata con nota n. 4429 del 6/2/2014, acquisita in data 07/03/2014 al n. AOO\_089/2405.

La variante in oggetto consiste nella riqualificazione delle proprietà Falangone Carmela ed altri, delle p.lle 676, 1807, 1808, 2009 e 2010 ricomprese nel fg 107 alle del NCT del Comune di Nardò, a fronte della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/01 e a seguito delle istanze presentate da alcuni proprietari, finalizzate alla riqualificazione urbanistica di tali aree. Su tali istanze sono medio tempore intervenuti anche pronunciamenti della giustizia amministrativa che hanno affermato l'obbligo per l'amministrazione comunale di provvedere alla richiesta riqualificazione urbanistica.[AS2] (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 2).

Le particelle sono tipizzate dal PRG vigente come segue:

- le particelle 676 e 1808, come zona mista "F.21 - Attrezzature per l'istruzione medio superiore", "F.12 - Attrezzature civili di interesse comune";
- una piccola parte della ptc 1808 è inoltre destinata ad "F.41 - verde di arredo stradale", normate rispettivamente art. 96 - 90 e 118 delle NTA del PRG;
- la particella 1807, come "zone per la viabilità" normata all'art. 117 delle NTA;

- le particelle 2009 e 2010, come zona mista "F.11 - Attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo)" e "F.12 - Attrezzature civili di interesse comune" normate rispettivamente all'art. 89 e 90 delle NTA del PRG.

In esecuzione di dette sentenze, le aree di proprietà dei ricorrenti (particelle 676 - 1808) vengono riclassificate nella proposta di variante al PRG come zone F.12 - attrezzature civili di interesse comune. La suddetta destinazione, se attribuita in via esclusiva, può essere realizzata secondo l'art. 90 delle NTA del PRG, mediante concessione convenzionata a termine da altri enti o privati che ne assumano la gestione soggetta al pubblico controllo e quindi senza esproprio delle aree.

"Per quanto riguarda la particella 1807 già destinata dal PRG a "sede stradale" vale quanto precisato (...)circa l'avvenuta attuazione della previsione del PRG e dell'intervenuta cessione bonaria dei suoli da parte dei ricorrenti o aventi causa e pertanto per la stessa particella 1807 non sono dovuti adempimenti. Analoga destinazione esclusiva F.12 può darsi ai relitti stradali costituiti dalle particelle 2009 e 2010 di superficie catastale complessiva di mq 198, in considerazione della circostanza che dette particelle, in relazione all'ubicazione in prossimità della strada possono comunque essere utilizzate come superfici di parcheggio pubblico da asservire agli edifici da realizzare sulle particelle 676 e 1808 dai ricorrenti. Infatti su tali ultime particelle 676 e 1808 può essere realizzato un volume pari a mc 5256 [mq 1752 (sup. catastale) x I.F= 3.00 mc/mq] e quindi circa mq 1450 di superficie utile di fabbricati, con obbligo di reperire aree a parcheggio per almeno mq 290 (mq 1450 / 5 = mq 290) secondo quanto stabilito dall'art. 90 delle NTA del PRG." (RAP, pag 4)

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani: Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (P.U.T.T./P.) della Regione Puglia, Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia, Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce. Non si rilevano incoerenze con tali piani (RAP pag 12-23).

I problemi ambientali pertinenti alla proposta di sistemazione urbanistica sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento, seppur limitato, delle pressioni ambientali (consumo di suolo, consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti,, aumento di traffico automobilistico).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta, che tuttavia nella documentazione trasmessa non sono chiaramente esplicitate.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Le aree in oggetto, aventi estensione pari a mq 2.687, ricadono nel centro urbano di Nardò in zona di espansione semiperiferica a cavallo di via Manzoni.

"Attualmente il fondo costituito dalle particelle 676 e 1808 non è edificato, con esclusione di una piccola costruzione di epoca remota che insiste sulla particella 1808; la particella 1807 è stata già abbandonata a sede stradale nel corso della procedura espropriativa per la realizzazione del complesso scolastico. Le particelle 2009 e 2010 sono due relitti derivanti dai precedenti frazionamenti e sono anch'esse inedificate.(...)

La predetta area ricade all'interno dei c.d. "Territori Costruiti" (RAP, pag 3)

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree in oggetto, relativamente:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000 non sono classificate come ATE e non interessano ATD;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 non interessano alcuna area né contesto vincolato;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:

- non interessano siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:

- non interessano aree perimetrate dal PAI come segnalato dall’Autorità di Bacino in sede di consultazione (rif. nota prot. n. 1707 del 11/2/2014, acquisita al prot. nn. AOO\_089/1965 del 24/2/2014);
- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.

In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento rientra nelle aree tutelate perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Nardò ha prodotto circa 19.039.102,00 Kg l’anno di rifiuti con una percentuale di RD per l’anno 2013 pari al 12,057% a fronte di una percentuale di 12,869 % nel 2012;
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Nardò attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 78.268 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 32.400 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013);
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Nardò è classificato come ricadente in zona D di mantenimento

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DALLA VARIANTE

L’analisi condotta nel RAP mette in evidenza in generale che “la variante urbanistica, non causa alcun impatto” (RAP, pag. 31-32)

Nel RAP non è presente un’analisi di impatti specifica per matrice (acqua, suolo, aria, etc.), e sinteticamente si afferma che:

- “Nell’area interessata non si rilevano particolari emergenze naturali e/o del patrimonio culturale né problematiche relative all’utilizzo intensivo del suolo”
- “Non si rileva cumulabilità di impatti
- “Non si rileva la natura transfrontaliera degli impatti
- “Non si prevedono impatti negativi o rischi né per l’ambiente, né per la salute umana”.

Tali valutazioni si giustificano dal confronto fra l’originale destinazione urbanistica (Zone F11/F12 - attrezzature per l’istruzione-scuola dell’infanzia e dell’obbligo/attrezzature civili di interesse comune - e Zone F21/12 - aree per l’istruzione medio-superiore/attrezzature civili di interesse comune) e la nuova (zone F.12 - attrezzature civili di interesse comune), basandosi pertanto principalmente su presupposti urbanistici che però fanno riferimento ad uno strumento urbanistico generale (PRG) che non è stato oggetto in precedenza di alcuna valutazione ambientale (in quanto all’epoca non dovuta).

Detto questo, d’altro canto, non si possono escludere, seppur minimi, impatti legati al consumo di suolo

e ad un incremento del consumo di risorse, per esempio in termini di consumi di risorsa idrica, di energia, di produzione di acque reflue o di rifiuti e di incremento delle emissioni, determinabili dalla quanto potrà essere realizzato con detta variante.

Tuttavia, attese le caratteristiche delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L.R. 44/2012.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante al PRG vigente nel Comune di Nardò non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si dia atto di quanto sollevato dall'Autorità idrica Pugliese la quale riferiva che per l'intervento in oggetto deve essere "verificata la compatibilità con le infrastrutture gestite, esistenti e/o previste, interessata, di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale";
- si integrino le NTA e gli elaborati con le seguenti prescrizioni:
  - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
    - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
    - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),
    - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),
    - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
    - si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto);
    - relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
      - si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e

comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;
- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Servizio Ecologia

## DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere la Variante al PRG vigente nel Comune di Nardò dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di demandare all'autorità procedente, Comune di Nardò, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
  - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nonché alla verifica delle aspetti di natura urbanistica, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:
  - all'Autorità procedente - Comune di Nardò;
  - al Servizio Urbanistica - Regione Puglia;
  - di trasmettere il presente provvedimento:
    - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
    - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
    - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. A. Antonicelli